



**COMUNE DI VALENZA**  
(Provincia di Alessandria)

*Direttiva del Segretario Generale nr. 1/2020 - D.L. N. 18 DEL 17 MARZO 2020.*

**DIRETTIVA RECANTE MISURE TEMPORANEE SUL LAVORO AGILE E ALTRE  
DISPOSIZIONI PER I LAVORATORI**

**Il Segretario Generale**

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

**VISTA** la legge 22 maggio 2017, n. 81, recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito nella Legge 5 marzo 2020, n. 13;

**VISTA** la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1/2020 del 25 febbraio 2020, recante prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020 e, in particolare, il punto 3, che invita le amministrazioni a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura;

**VISTA** la circolare del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1/2020 del 4 marzo 2020, recante misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

**VISTA** la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 2/2020 del 12 marzo 2020, recante indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare il punto 3 che prevede che le pubbliche amministrazioni il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del DPCM 8 marzo 2020;

**CONSIDERATO** l'evolversi della situazione emergenziale sanitaria determinatasi sull'intero territorio nazionale;

**RITENUTO**, al fine di contenere e contrastare con maggior efficacia la diffusione dell'infezione da coronavirus (COVID-19) - come previsto dal sopracitato decreto legge - di prevedere che il personale in servizio presso il Comune di Valenza, possa svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, ad eccezione di coloro che sono tenuti a garantire le attività essenziali o indifferibili da realizzarsi necessariamente in presenza, come individuate nell'ordinanza sindacale n. 27 del 16/03/2020;

**RICHIAMATA** la suddetta ordinanza del Sindaco di Valenza nr. 27, adottata con il fine precipuo della tutela della salvaguardia della salute pubblica dei lavoratori sui luoghi di lavoro, con la quale è stato specificato il criterio generale della rotazione, il contingente di presenza negli uffici ed è stata data esecuzione al DPCM 11/03/2020 nonché alla Direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione;

**DATO atto che**, per mera dimenticanza, nel provvedimento sindacale nr. 27/2020 non è stato menzionato l'ufficio contravvenzioni che necessita almeno di una presenza in servizio (in relazione alla tipologia di utenza identificata anche nei giorni dell'emergenza ma tenendo presente che l'art. 103 del D.L. sospende tutti i procedimenti amministrativi in corso);

**DATO atto, inoltre, che**, si ritiene necessaria la presenza di tutti i dipendenti dei Servizi Cimiteriali, per i quali nel provvedimento sindacale nr. 27/2020 è stata prevista la presenza di 2 dipendenti (in relazione alla tipologia di attività lavorativa svolta anche nei giorni dell'emergenza);

**VISTO** il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**DATO atto che** il criterio della rotazione, ex art. 87 c 3 del nuovo D.L., continua ad essere un caposaldo per coniugare la tutela della salute con l'effettuazione della prestazione lavorativa da parte del personale dipendente;

**RITENUTO** opportuno adottare un atto meramente applicativo del citato provvedimento urgente, in linea con le disposizioni già adottate dal Sindaco di Valenza, e tenendo principalmente a mente che, nel principio di bilanciamento tra beni di valore costituzionale, la legislazione emergenziale ha ritenuto di privilegiare la tutela della salute pubblica e di conseguenza la tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro, con l'obiettivo di limitare il più possibile la presenza fisica dei dipendenti nelle sedi istituzionali, almeno sino al termine dell'emergenza;

**RILEVATO che**, è convinzione profonda del sottoscritto Segretario Generale che, in questo periodo emergenziale, i tecnicismi burocratici e le laparotomie giuridiche devono cedere il passo ad una applicazione pratica delle norme, nel segno della semplificazione, per cercare di superare (certamente solo nel periodo dell'emergenza) il meccanismo "bizantino" della straordinaria complessità del nostro diritto vivente, nel segno di una maggiore efficienza del messaggio che si vuole comunicare;

**DATO atto che** questo *leitmotiv* emerge chiaramente da tutto l'impianto dei DPCM della Presidenza del Consiglio dei Ministri prima e dal Decreto Legge nr. 18 poi;

**RICHIAMATA** la nota dell'IFEL sul citato DPCM 17 marzo 2020 nr. 18, che, in stralcio, si riporta testualmente:

**(art. 87, commi 1 e 2) Lavoro agile in forma semplificata**

**Modalità ordinaria per le prestazioni lavorative nelle PPAA.** Già con il primo DPCM del 23 febbraio scorso, con una disposizione replicata nei decreti che si sono via via succeduti, il Governo ha inteso incentivare i datori di lavoro pubblici e privati a ricorrere allo smart working come modalità preferenziale di lavoro, nell'ottica del contenimento del contagio da Covid-19. **Con l'art. 87 del DL Cura Italia, che ha introdotto una disciplina specifica per amministrazioni pubbliche, il lavoro agile da modalità preferenziale diviene modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, ovvero fino a diversa data da stabilirsi con DPCM.**

La norma prevede espressamente che **le PPAA devono limitare la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza.**

La semplificazione procedurale consiste sia nella deroga dagli accordi individuali, che nella dispensa dagli obblighi informativi previsti dalla disciplina ordinaria sul lavoro agile.

**Gli strumenti di lavoro.** Il legislatore si preoccupa anche di codificare una regola che già era contenuta nelle indicazioni applicative della Funzione pubblica: la prestazione in lavoro agile può essere svolta anche attraverso **strumenti informatici nella disponibilità del dipendente,** qualora non siano forniti dall'amministrazione.

Sotto quest'ultimo profilo assumono rilievo anche le disposizioni contenute nell'art. 75 del DL, che prevede una disciplina semplificata e derogatoria, sino al 31 dicembre 2020, in materia di acquisti di beni, servizi informatici e connettività finalizzati allo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese.

**Dipendenti con disabilità o familiari disabili.** L'art. 39 stabilisce che fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità (art. 3, comma 3, della legge n.104/1992), hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

**(art. 87, comma 3) Limitazione della presenza negli uffici**

**Misure organizzative.** Il terzo comma dell'art. 87 stabilisce che ove non sia possibile ricorrere al lavoro agile in forma semplificata, per limitare la presenza del personale negli uffici le amministrazioni utilizzano, nel rispetto della contrattazione collettiva, gli strumenti delle ferie pregresse, dei congedi, dei recuperi in banca delle ore, della rotazione del personale e altri analoghi istituti.

**Esenzione dal servizio.** Con una norma di chiusura del sistema è previsto che, esperite le opzioni su riportate, il datore di lavoro può motivatamente esentare il lavoratore dal servizio: in tal caso il periodo di esenzione costituisce servizio prestato ai fini economici e previdenziali, con esclusione della corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa.

**(art. 87, comma 5) Sospensione delle procedure concorsuali**

Si prevede la sospensione, per sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL, dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego. Sono escluse dalla sospensione le procedure nelle quali la valutazione dei candidati avviene esclusivamente su base curriculare o in modalità telematica. Resta ferma la possibilità di portare a conclusione le procedure già completate. È altresì possibile il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, che si possono istaurare e si svolgere in via telematica. Analogamente è possibile portare a conclusione le procedure di progressione di carriera di cui all'art. 22, comma 15, del D.Lgs. n. 75/2017.

**(art. 75) Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile**

La norma mira a favorire l'applicazione e lo sviluppo del lavoro agile nonché la diffusione di servizi in rete ed agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese attraverso la semplificazione delle procedure di acquisto di servizi informatici in cloud, anche basate sul modello software as a service (SaaS), che supportano necessariamente i processi digitali di erogazione dei servizi per via telematica.

La disposizione consente ai Comuni e in generale a tutte le Amministrazioni aggiudicatrici di cui al Codice dei Contratti (decreto legislativo n. 50/2016), **fino al 31 dicembre 2020** il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per queste forniture.

Le suindicate Pubbliche Amministrazioni devono trasmettere al Dipartimento per la trasformazione digitale e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri gli atti con i quali sono indette le procedure negoziate al fine di consentire il monitoraggio e la verifica dell'impatto della disposizione rispetto al processo di trasformazione digitale della pubblica amministrazione.

**(art. 24) Estensione dei permessi retribuiti ex legge 104/1992**

Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104/1992, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

**(art. 25) Congedi parentali per emergenza Covid-19**

Con decorrenza 5 marzo 2020 (data di sospensione dei servizi educativi e scolastici) i genitori, anche affidatari, lavoratori dipendenti del settore pubblico, hanno diritto a fruire di un periodo di congedo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni, coperto da contribuzione figurativa e per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione, se i figli sono di età non superiore a 12 anni.

L'erogazione dell'indennità, nonché l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

Eventuali congedi parentali fruiti durante detto periodo sulla base della disciplina ordinaria sulla tutela della maternità e della paternità (D.lgs. 151/2001), sono automaticamente convertiti in congedi per emergenza Covid-19, con riconoscimento dell'indennità e computo di congedi parentali.

La fruizione del congedo è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell'attività

**(art. 115) Straordinari della Polizia locale**

Il Decreto Cura Italia prevede che per l'anno 2020, il limite finanziario ai trattamenti economici accessori previsto dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 non opera con riferimento alle risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale di Comuni, Province e Città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, e limitatamente alla durata dell'efficacia delle disposizioni dei DPCM attuativi.

È istituito un fondo presso il Ministero dell'Interno, con una dotazione pari a 10 milioni di euro, per contribuire all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del personale di Polizia locale. Al riparto delle risorse del fondo si provvede con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati.

**(Art. 103) Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza**

La norma prevede una sostanziale proroga dei termini di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio. In particolare, si prevede che ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, **non si tenga conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020**. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento. Infine è previsto che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservino la loro validità fino al 15 giugno 2020.

**(art. 103, comma 5) Sospensione dei termini per i procedimenti disciplinari**

Si dispone la sospensione dei termini per i procedimenti disciplinari relativi al personale delle pubbliche amministrazioni, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, fino alla data del 15 aprile 2020.

**(art. 104) Proroga della validità dei documenti di riconoscimento al 31 agosto 2020**

La norma proroga – ad ogni effetto di legge - la validità dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto fino al **31 agosto 2020**. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

Va segnalato che la formulazione finale della norma, con l'espressione "ad ogni effetto di legge" è finalizzata a evitare che la proroga potesse ritenersi limitata ai soli fini dell'utilizzabilità del documento come documento di riconoscimento o di identità e non anche per lo svolgimento delle attività che sono consentite in ragione dei documenti de quibus (ci si riferisce in particolare alle patenti di guida e alle patenti nautiche che, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del d.P.R. n. 445/00 sono equiparati ai documenti di identità) .

**(art. 73 commi 1 e 3) Svolgimento in videoconferenza delle sedute delle giunte e dei consigli comunali e regionali e degli organi di governo delle province e delle città metropolitane - citato in questa sede per i disposti di cui all'art. 4 comma 2 del dispositivo della presente direttiva.**

I consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Presidente del consiglio, ove previsto, o dal Sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente. Va sottolineato come – nella sua formulazione finale – la norma lasci ampia discrezionalità – all'ente locale su come disciplinare tale modalità di svolgimento delle sedute purché nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità preventivamente fissati dal presidente del Consiglio, dove previsto, o dal Sindaco, siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e sia garantita "adeguata pubblicità" delle sedute.

Per lo stesso tempo di cui ai commi precedenti è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e svolgimento in videoconferenza delle sedute delle giunte e dei consigli comunali e regionali e degli organi di governo delle province e delle città metropolitane.

**A d o t t a**  
**la seguente direttiva:**

Le premesse normative riportate in stralcio fanno parte integrante della presente direttiva, vengono comunicate al personale dipendente a fini informativi e conoscitivi, estrapolate dal D.L. nr. 18-2020. Preme nuovamente sottolineare, in accordo con il provvedimento adottato dal *Sindaco-Autorità Sanitaria Locale* e richiamato in narrativa, che si tratta *in primis* di norme approvate per la tutela della salute dei cittadini (qui, in particolare, del personale dipendente).

## **Art. 1**

### *(Misure temporanee per l'applicazione del lavoro agile)*

1. Al fine di prevenire, contenere e contrastare la diffusione dell'infezione da coronavirus (COVID-19), a decorrere dalla data della presente direttiva il personale in servizio presso il Comune di Valenza può essere autorizzato dal dirigente del settore di appartenenza a svolgere l'attività lavorativa in modalità agile, secondo le disposizioni di seguito indicate.
2. I dirigenti di settore promuovono il ricorso al lavoro agile, coerentemente con le disposizioni normative recentemente adottate, individuando i dipendenti da ammettere alla misura.
3. Coloro i quali sono stati ammessi a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile saranno autorizzati dal dirigente di riferimento il quale compilerà la scheda predisposta dall'ufficio personale che dovrà essere trasmessa al dipendente medesimo, tramite posta elettronica.
4. Il dirigente di settore, dopo aver acquisito, tramite posta elettronica, il riscontro di presa visione, da parte del dipendente, comunica all'ufficio personale, all'indirizzo [personale@comune.valenza.al.it](mailto:personale@comune.valenza.al.it), i nominativi dei dipendenti autorizzati a tale misura.
5. Sarà cura dei singoli dirigenti e dei responsabili degli uffici dare istruzioni al personale relativamente al contenuto dell'attività lavorativa da svolgersi in modalità agile.
6. La prestazione lavorativa in modalità agile dovrà essere assicurata nel rispetto delle fasce di contattabilità indicate dai dirigenti di ciascuna struttura organizzativa, pur in assenza di progetto individuale e anche con l'utilizzo di propri dispositivi individuali.
7. Per i dipendenti per i quali non sia possibile ricorrere al lavoro agile si applicheranno le disposizioni dell'art. 87 comma 3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sopracitato.

## **Art. 2**

### *(Fruizione di ferie, congedi e permessi)*

1. I responsabili di ciascuna struttura organizzativa favoriscono la fruizione dei permessi, dei periodi di congedo ordinario o di ferie, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020.

### **Art. 3**

#### *(Attività indifferibili)*

1. I dirigenti di settore definiscono, per le attività indifferibili individuate nell'ordinanza sindacale n. 27 del 16/03/2020, un contingente minimo di personale che sarà determinato anche secondo criteri di rotazione, garantendo in ogni caso la continuità dell'azione amministrativa.
2. Le modalità attuative di quanto previsto al comma 1, nonché le successive eventuali modifiche, sono comunicate all'Ufficio Personale ([personale@comune.valenza.al.it](mailto:personale@comune.valenza.al.it)).

### **Art. 4**

#### *(Modalità di svolgimento delle attività indifferibili)*

1. Il personale addetto alle attività indifferibili da rendere in presenza deve limitare a quanto strettamente indispensabile gli spostamenti tra gli uffici dell'Amministrazione.
2. Ogni forma di riunione deve essere svolta con modalità telematica e, nei casi eccezionali in cui ciò non sia ritenuto possibile, con modalità tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale.
3. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 non saranno effettuati viaggi di servizio o missioni.
4. L'accesso di personale estraneo alle sedi dell'Amministrazione è consentito esclusivamente nei casi in cui la sua presenza sia assolutamente necessaria all'espletamento delle attività indifferibili.

### **Art. 5**

#### *(Obblighi del personale dirigenziale)*

1. I dirigenti adeguano i propri provvedimenti alle esigenze anche sopravvenute, garantendo in ogni caso il rispetto del principio secondo cui il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria delle prestazioni lavorative.

### **Art. 6**

#### *(Efficacia della Direttiva - disposizioni finali)*

La modalità semplificata di accesso al lavoro agile, adottata con il presente atto, ha durata limitata all'emergenza epidemiologica COVID-19 e potrà essere modificata, integrata e rivalutata in funzione dell'evoluzione del contesto, anche a fini di assicurare la prassi omogenea nell'applicazione.

Il sottoscritto Segretario Generale esprime il proprio parere favorevole tecnico-giuridico all'adozione del presente atto *applicativo-esecutivo di norma emergenziale, anche rispetto alle eventuali verifiche degli organi giurisdizionali di controllo contabile-amministrativo*, nella consapevolezza che l'interesse primario sotteso al D.L. 18-2020 è (in questo particolare frangente) la salvaguardia della tutela della salute pubblica, bene costituzionalmente tutelato, ritenuto, con giusta ragione, superiore, nel bilanciamento di valori, rispetto alle norme che disciplinano l'equilibrio economico-finanziario.

I Dirigenti, ciascuno per il proprio settore, cureranno il monitoraggio della prestazione lavorativa svolta dal personale dipendente, con forme di verifica flessibile studiate e adattate al raggiungimento dello scopo, e secondo gli obiettivi che riterranno opportuno assegnare al personale che usufruisce della nuova modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

Valenza, 19/03/2020

Il Segretario Generale  
(Avv. Stefano Valerii)

Handwritten signature of Stefano Valerii in black ink.